

## ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.4/2013

Luigi Paolo Roccalbegni

Dal 10 Febbraio 2013 la legge che definisce l'esercizio delle Professioni Intellettuali rappresentate dalle Associazioni Professionali è pienamente operativa. Ora tocca a noi applicarla.

Molti pensano che fatta la legge, tutto sia stato già fatto. In realtà il lavoro comincia proprio adesso, perché si tratta di dare attuazione a quanto previsto dalla legge e di lavorare per farla evolvere ulteriormente, collegandola con il sistema di leggi già esistenti e costruendo nuove leggi a partire da quella.

Da sola la legge non fa nulla: è solo la sua applicazione che produce effetti concreti e utili.

Cominciamo esaminando gli adempimenti a cui sono tenuti tutti i Professionisti e le Associazioni:

1) **In ogni documento pubblico (carta intestata, fatture, biglietti da visita, pieghevoli, sito internet, ecc.) va obbligatoriamente citata la formula: "professione intellettuale disciplinata dalla legge n.4/2013 e non da ordini e collegi"**. La non osservanza di questa disposizione può essere perseguita come pubblicità fraudolenta a norma della legge sul commercio.

2) **L'assicurazione per la responsabilità civile per la legge è facoltativa, ma è indicatore importante della serietà del professionista.**

3) **I professionisti sono tenuti a curare il proprio aggiornamento e a specializzare sempre più le proprie competenze professionali.** Molte associazioni hanno adottato come criterio di valutazione quantitativa e qualitativa della formazione **50 Crediti Formativi annui** che saranno valutati dal Comitato Scientifico dell'associazione nell'arco di tre anni (150 Crediti).

4) **L'elenco dei soci iscritti al Registro Professionale deve essere reso pubblico sul sito internet dell'associazione.** Ovviamente l'iscrizione al Registro costituisce un ulteriore elemento di qualificazione professionale.

5) **Le associazioni promuovono e verificano la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci.**

6) **Le associazioni devono strutturare il proprio sito internet con tutte le informazioni previste dalla legge non più solo per i soci ma anche per la clientela. Le associazioni sono rappresentanti e "garanti" della professionalità dei propri soci.**

7) **Le associazioni attivano un servizio/ufficio telematico per le relazioni con il pubblico.** Il servizio deve essere in grado di dare informazioni in tempi rapidi sulla professione e sui professionisti nonché di raccogliere le eventuali lamentele-proteste-denunce della clientela.

Dal 28 Maggio è entrato in vigore anche il **Decreto Legge n.13 approvato nel Gennaio 2013.**

Questo D.L. promuove la formazione permanente come diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali.

Il D.L. in particolare definisce:

- l'apprendimento permanente,
- l'apprendimento formale,
- l'apprendimento non formale,
- l'apprendimento informale,
- la competenza professionale,
- l'individuazione e la validazione delle competenze,
- la certificazione delle competenze,
- il sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Il testo di questo D.L. adegua la legislazione italiana a quella degli altri stati europei.